COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI -SETTORE ECOLOGIA-

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI IN FOSSA IMHOFF E SUB IRRIGAZIONE

(Wgs84-Utm33 N: 4528569,17 – E: 665217,36)

ANNO 2021 **PRAT. ECOLOG. N° 1**

IL CAPO SETTORE LL.PP.

Vista la domanda presentata in data 01/04/2019 per il tramite SUAP REP_PROV-BA7BA-SUPRO/0009522, dalla Ditta FRALLONARDO S.R.L., P.Iva 06282970729, con sede in Castellana Grotte a C.da Perrone n.c., tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per sub irrigazione, di reflui di natura domestica per il tramite di fossa Imhoff di tipo normale con pozzetto di ispezione, sull'area circostante e di pertinenza dell'opificio sito in Turi alla C.da "Malantacca" in catasto al fog. 31 part.50 sub. 1;

Accertato che i lavori di costruzione dei manufatti edilizi sono stati eseguiti in forza della SCIA presentata in data 01/04/2020 ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visto gli elaborati grafici di progetto a firma dell'Ing. Michele Aurelio Ramirra, dai quali si evince che l'impianto è costituito da:
-condotta di scarico;
-pozzetto d'ispezione;
-fossa Imhoff del tipo normale con pozzetto di cacciata;
-trincea di alloggiamento condotte disperdente della rete in sub-irrigazione, ricadente sulla area in catasto al fog. 31 part. 50 sub 1, in geolocalizzazione in coordinate Wgs84-Utm33 N: 4528569,17 – E: 665217,36 ;

Vista la relazione idrogeologica e di compatibilità del trattamento-smaltimento reflui nonché la relazione tecnica in data gennaio 2019 redatta del Dott. Geologo Pasquale Pirulli, da cui si rileva che l'impianto risulta progettato secondo i dispositivi di legge di cui l'art. 74 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e l'art. 5 del R.R. n. 26/2011 modificato dal R.R. n.7/2016 secondo le caratteristiche di previsione:

a) abitanti equivalenti n. 5 (A.E.).

b) dotazione idrica 120 l/A.E.*giorno;

c) portata giornaliera 0.54 mc/giorno;

d) portata massima allo scarico 0.067 mc./h;

e) geolocalizzazione dello scarico: catasto urbano fog.31 part. 50 sub 1 con coordinate Wgs84-Utm33 N: 4528569,17 – E: 665217,36 ;

f) la zona interessata non è servita da pubblica fogna nera ecc.

Vista la normativa vigente, che nei casi di specie e per dimostrata impossibilita all'allacciamento della struttura alla rete fognaria cittadina, è possibile la realizzazione di impianti di sub-irrigazione, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e R.R. n.

26/2011 modificato dal R.R. n.7/2016, e che con questo sistema si può far fronte allo smaltimento dei fanghi del ciclo di sub-irrigazione tramite ditta specializzata ed autorizzata;

Visto gli elaborati progettuali a firma del Dott. Geologo Pasquale Pirulli, la cui planimetria generale in scala 1:2000 riporta l'ubicazione degli interventi sulla zona interessata, e la dichiarazione che la zona interessata non è servita da rete di fognaria cittadina;

Visto la dichiarazione di conformità alla normativa vigente dell'impianto di smaltimento dei reflui di natura domestica, resa nei termini di asseverazione da parte del progettista dei lavori Ing. Michela Aurelio Ramirra in data 12/10/2020;

Visto il contratto di raccolta e trasporto dei reflui e dei fanghi stipulato in data 18/11/2019 tra il committente FRALLONARDO SRL e la Ditta Lanzillotta Donato con sede a Castellana Grotte in str.Com.Immirzi n.3 ;

Visto il NULLA-OSTA rilasciato in data 14/02/2019 n. 43374 di prot. dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Area Sud- ASL BA sulla richiesta di parere preventivo al progetto e quindi di autorizzazione e realizzazione dell'impianto smaltimento sul suolo delle acque reflue, in sub-irrigazione;

Visto che l'art.7 comma 2° stabilisce, in esecuzione dell'art.24, comma 1 della L. R.n.24/1983 e s.m.i., che *"I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc..da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura";*

Visti:

- Legge Regionale n. 24/83 come modificata dalla L.R. n. 31/1995;
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Legge Regionale n. 17/2000;
- D.lgs. n. 152/06;
- Reg.Regionale n. 26 del 12/12/2011 come modificato dal Reg.Reg. n. 7/2016;

A U T O R I Z Z A

La Ditta FRALLONARDO S.R.L., P.Iva 06282970729, con sede in Castellana Grotte a C.da Perrone nc, quale titolare dell'attività ricadente in zona rurale, non servita da rete pubblica di fogna nera dinamica, di poter esercitare lo scarico dei reflui di natura domestica rivenienti dai servizi igienici, previo sistema in fossa biologica tipo Imhof con sub irrigazione, sull'area censita in catasto al fog. 31 part. 50 sub 1 in geolocalizzazione con coordinate geografiche (Wgs84-Utm33 N: 4528569,17 – E: 665217,36) secondo prescrizioni/condizioni espresse dal Dirigente del Dip.di Prevenzione ASL ex BA/5- Servizio di Igiene e sanità Pubblica-Presidio di Turi - in data in data 14/02/2019 n. 43374 di prot. – che qui si intendono integralmente richiamate.

DARE ATTO che la presente autorizzazione ai sensi dell'art.8 comma 9 -10 della legge 12/12/2011 n. 26 deve intendersi definitiva con il tacito rinnovo ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio della presente, in conformità al disposto art. 124, comma 8, del D.L.gs. 152/2006 s.m.i. con l'obbligo per i titolari a produrre l'immediata comunicazione all'autorità competente, qualora gli scarichi de quo subiscono variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico.

Che il presente provvedimento si intende rilasciato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni/obblighi:

- A garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- A garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- Rendere lo scarico accessibile per il prelievo campioni da parte dell'autorità competente per il controllo con segnalazione dei punti di campionamento;
- A notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 10 dell'art.8 del R.R.n.26/2011, nonché il trasferimento dell'attività ovvero della gestione dell'impianto di depurazione;
- Di osservare il limite chimico fisico di accettabilità previsti dalla tabella B dell' allegato 2 del Regolamento Regionale n.26/2011;
- Di richiedere un' anno prima della scadenza, il rinnovo della presente autorizzazione ai sensi del comma 8 dell'art.8 del precitato Regolamento Regionale n.26/2011;
- Di esibire a richiesta dell'autorità addetta al controllo, la documentazione attestante l'avvenuto e periodico svuotamento dei fanghi rivenienti dalla fossa settica, eseguita da ditta specializzata munita di regolare preventivo contratto di affidamento;
- Trasmettere a questo ufficio con le modalità ed ai sensi indicate della ASL-BA/5, le certificazione di analisi dei reflui se dovuto;
- Di rispettare tutte le prescrizioni ed obblighi imposti dalla presente autorizzazione nonché da eventuali altre norme statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi rispetto alla vigente normativa in materia;
- La presente autorizzazione non sarà più valida nel caso di realizzazione della rete di fogna pubblica per cui si da l'obbligo dell'immediato allacciamento;
- In mancanza di allaccio alla rete idrica pubblica, l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire esclusivamente con acqua potabile prelevate da idranti dell'AQP, e trasportata con mezzi idonei regolarmente autorizzati, utilizzando serbatoi di riserva idrica di materiale idoneo al contatto con alimenti, posizionato fuori terra e collocato in ambiente chiuso e protetto da contaminazione esterne;

La mancata osservanza delle prescrizioni e modalità di esercizio indicate, determinerà la revoca del provvedimento autorizzatorio, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del Reg. Regionale n. 26/2011 come modificato dal successivo Reg. Regionale n. 7/2016.

Il presente atto ha valida di 4 anni dalla data di rilascio, e si intende tacitamente rinnovata ogni 4 anni, se l'impianto di sub-irrigazione e stoccaggi dei reflui teste autorizzato non subisce modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche qualitative e quantitative, cosi come stabilito ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, del comma 9 dell'art. 8 del Reg. Regionale n. 26/2011 come modificato dal successivo Reg. Regionale n. 7/2016.

In caso contrario, il titolare dovrà dare immediata comunicazione al Comune provvedendo all'inoltro di apposita nuova istanza di autorizzazione, comunque un anno prima della scadenza della presente ai sensi del comma 8 dell'art. 8 Reg. Regionale n. 26/2011.

La presente è trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Area Sud - ASL BA , ed alla Polizia Locale ai fini quanto previsto dall'art. 11 del Reg.Regionale n. 26/2011 come modificato dal successivo Reg. Regionale n. 7/2016.

1. DI TRASMETTERE tramite SUAP copia della presente:
   - alla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente;
   - al Dip. di Prevenzione ASL ex BA/5- Servizio di Igiene e sanità Pubblica-Presidio di Turi.
2. DI DISPORRE che copia del presente sia pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente "Sezione provvedimenti vari";

3. DI DISPORRE altresì che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*":

- sotto-sezione 1° livello "Disposizioni Generali", sotto sezione 2° livello "Atti Generali";
- sotto-sezione 1° livello "Provvedimenti", sotto sezione 2° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

Turi, 08 /01/2021

IL CAPO SETTORE LL.PP.
Arch. Flaviano PALAZZO

